

materia.

Resta, quindi, in essere solo il comma relativo all'ammenda.

Per quanto riguarda invece il punto 2): il fondamento giuridico della diffida è l'art. 8 ter comma 2 del DL n. 502/92, combinato con il succitato art. 193 del TULLSS n. 1265/1934, per la parte sanzionatoria tutt'ora vigente.

Precisamente l'art. 8 ter co. 2 dispone: "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del co. 4 nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi."

In tale fattispecie rientra l'attività di odontoiatria svolta dal dott. Cosimo Tomaselli nei locali di via Vincenzo Gagliardi 13 a Mestre, sebbene, lo stesso dichiara di esercitare l'attività in un gabinetto odontoiatrico (come da nota del 22/09/2011 a firma del dott. Cosimo Tomaselli acquisita agli atti dell'Azienda Ulss 12 prot. 58039 del 22/09/2011).

Inoltre, la Legge Regione Veneto n. 22 del 16/08/2002 e, in particolare la delibera di integrazione e modifica DGR Veneto n. 3223/2005 dispone che: "(..) non sono soggetti ad autorizzazione esclusivamente gli studi professionali che non utilizzano metodiche invasive, ad esclusione di quelle tassativamente previste nell'elenco ivi riportato, nel quale non rientrano le prestazioni attinenti alla branca di odontostomatologia(..)"

L'obbligatorietà dell'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici ai sensi della LR 22/2002 è menzionata altresì dalle Linee Guida in merito alla compilazione dei provvedimenti ex LR 22/2002 emanate dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, infatti si evidenzia che: "(...) nella classificazione delle strutture per questa tipologia, a causa della loro numerosità è stata prevista la specifica declinazione dello studio odontoiatrico, soggetto ad autorizzazione all'esercizio con requisiti specifici (...)."

Per quanto riguarda invece il punto 3): il provvedimento conclusivo di autorizzazione all'installazione di targa per pubblicità sanitaria pg. 2007/139069 del 28/03/2007 non costituisce in alcun modo autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria ai sensi della LR 22/2002.

Effettuate le opportune verifiche d'ufficio, si è accertato, che il dott. Cosimo Tomaselli non è titolare di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, classe e codice B9/2 studio odontoiatrico, nei locali siti in via Gagliardi 13 a Mestre, né risulta ad oggi prodotta dallo stesso regolare domanda in tal senso.

Visti:

- la L.R. n.22 del 16 agosto 2002 e relativo Manuale di attuazione approvato con DGR 2501 del 06.08.2004 e coordinato con le successive integrazioni e modifiche apportate con DD.G.R.: n.3855 del 2004, n. 2332 del 2005, n. 2419 del 2005, n. 3223 del 2005, n. 2849 del 2006, n. 3148 del 2007;
- l'art. 193 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie";
- l'art. 8 ter, co. 2 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e ss. mm. e ii, che in particolare evidenzia: " (...) L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, (...);
- l'informativa della Giunta Regionale prot. n. 126877 del 24.02.2006, ad oggetto "L.R. del 16 agosto 2002 n. 22 e D.G.R n. 2501/2004 e D.G.R. n. 3223/2005: studi medici specialistici soggetti ad autorizzazione (codice B9/2)", inviata anche agli Ordini Provinciali del Medici Chirurghi, precisa che gli studi odontoiatrici rientrano tra gli studi medici specialistici di cui al codice B9/2 (studi soggetti ad autorizzazione);
- l'art. 107, lett. H del d.lgs. n. 267/2000;
- Linee guida in merito alla compilazione dei provvedimenti ex LR 22/2002 emanate da Arss Veneto con nota prot. 750 del 02/02/2012.

Per quanto sopra esposto,


DIFFIDA

il dott. Cosimo Tomaselli ad esercitare l'attività sanitaria di studio odontoiatrico nei locali siti in Mestre - Venezia - Via Vincenzo Gagliardi, n. 13, in assenza della prescritta autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

A notifica pervenuta, il presente provvedimento verrà trasmesso al Comando dei Carabinieri NAS di Treviso competenza: (TV-VE-BL) - Via Repubblica 19/b, cap 31020, VILLORBA tel. 065994-4326 - fax. 0422/421471, per le verifiche e accertamenti di competenza.


Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Piccin

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 30 gg dalla data della sua notifica ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

COMUNE DI VENEZIA
Oggi, **27 MAG. 2013** alle ore **9,20**
ad istanza di **SUBR** io sottoscritto
Messo Notificatore del Comune di Venezia, ho notificato il presente atto
a **COSIMO TOMASELLI**
in Venezia **Mestre Via Giustizia, 23**
mediante consegna di copia a **mani proprie**
in qualità di **sterr**, tale qualificatosi,
stante la temporanea assenza del
Il Consegnatario



Il Messo Notificatore


COMUNE DI VENEZIA
IL MESSO NOTIFICATORE
SUSANNA CALZAVARA

